



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
E PARRUCCHIERE MISTO**

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Articolo 1 – Oggetto	pag.	2
Articolo 2 – Attività di estetista	"	2
Articolo 3 – Autorizzazione comunale	"	2
Articolo 4 – Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari	"	3
Articolo 5 – Requisiti di sicurezza igienici dei locali	"	4
Articolo 6 – Trasferimento della sede in altri locali	"	4

CAPO II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

Articolo 7 – Oggetto	pag.	5
Articolo 8 – Attività di parrucchiere misto	"	5
Articolo 9 – Autorizzazione comunale	"	5
Articolo 10 – Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari	"	6
Articolo 11 – Requisiti di sicurezza igienici dei locali	"	7
Articolo 12 – Trasferimento della sede in altri locali	"	7

CAPO III – NORME COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

Articolo 13 – Esercizio dell'attività	pag.	8
Articolo 14 – Attività mista	"	9
Articolo 15 – Osservanza delle norme di sicurezza	"	9
Articolo 16 – Orari e tariffe	"	9
Articolo 17 – Controllo e sanzioni	"	10
Articolo 18 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione	"	10
Articolo 19 – Abusivismo	"	10
Articolo 20 – Provvedimenti d'urgenza	"	11
Articolo 21 – Attuali autorizzazioni	"	11
Articolo 22 – Sub ingressi	"	11
Articolo 23 – Entrata in vigore del regolamento	"	12

Allegato A riferito all'art. 2	pag.	13
Allegato B riferito all'art. 5	"	14
Allegato C riferito all'art. 11	"	17

CAPO I

Disciplina dell'attività di estetista

Art. 1

Oggetto

1. Il capo I del presente regolamento comunale adottato in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di estetista e prevede:

- a. le superfici minime dei locali;
- b. i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
- d. la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- e. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 2

Attività di estetista

1. L'attività di estetista, disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" al presente regolamento e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato "A".

4. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, contenuti nell'allegato "A" di cui al precedente comma 2, sarà modificato automaticamente a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con provvedimenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. Sono escluse dall'attività di estetista prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di estetista esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale competente,

su apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

4. Alla domanda gli interessati dovranno allegare copia della documentazione utile ad accertare il possesso del requisito della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 26, della L.R. n. 12/2002.

5. Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

6. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 12/2002;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

7. Il provvedimento finale, acquisito il parere della competente Azienda sanitaria, deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune, se completa, ovvero dalla data di ricezione all'ufficio protocollo della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda sanitaria. Trascorso il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda sanitaria per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

8. La cessazione dell'attività di estetista è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

9. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione, di revoca, può essere presentato ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971.

Art. 4

Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda sanitaria.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente gli interessati, contestualmente alla domanda di autorizzazione dovranno fornire la seguente documentazione, in duplice copia:

- a. planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti lavoro";
- b. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se il rifornimento idrico è da pozzo tubolare o artesiano, occorre allegare referto potabilità acqua). I locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità: a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che

l'immobile è agibile/abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;

- c. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche.
- d. elenco, firmato e datato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione – sterilizzazione delle medesime (per es. sostanze disinfettanti lampade u.v.);
- e. dichiarazione a firma del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana;
- f. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate (per uso estetico, per la disinfezione-sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc...);
- g. fotocopia del versamento effettuato in favore dell'Azienda sanitaria.

Art. 5

Requisiti di sicurezza igienici dei locali e conduzione igienica dell'attività

1. L'attività di estetista deve essere svolta secondo le norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'allegato "B" al presente regolamento.

2. I requisiti di cui all'allegato "B" saranno integrati con eventuali nuove disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite dall'Azienda sanitaria competente.

Art. 6

Trasferimento della sede in altri locali

1. Il trasferimento di sede dell'attività di estetista in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività. Dovrà essere allegata alla denuncia la documentazione prevista all'articolo 4. I locali dovranno rispettare i requisiti previsti al precedente articolo 5.

CAPO II

Disciplina dell'attività di parrucchiere misto

Art. 7

Oggetto

1. Il capo II del presente regolamento comunale adottato in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di parrucchiere misto e prevede:

- a. le superfici minime dei locali;
- b. i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
- d. la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- e. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 8

Attività di parrucchiere misto

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 9

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, su apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

4. Alla domanda gli interessati dovranno allegare copia della documentazione utile ad accertare il possesso del requisito della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 26, della L.R. 12/2002.

5. Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale

facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

6. Il provvedimento finale, acquisito il parere della competente Azienda per i Servizi sanitari in materia igienico-sanitaria, deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune, se completa, ovvero dalla data di ricezione all'Ufficio protocollo della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda sanitaria. Trascorso il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda sanitaria per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

7. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione, di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971.

Art. 10

Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda sanitaria.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente gli interessati, contestualmente alla domanda di autorizzazione dovranno fornire gli estremi del certificato di agibilità o abitabilità, nonché la documentazione seguente, in duplice copia:

- a. planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti lavoro";
- b. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se il rifornimento idrico è da pozzo tubolare o artesiano, occorre allegare referto potabilità acqua). I locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità: a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile/abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;
- c. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche.
- d. elenco, firmato e datato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione – sterilizzazione delle medesime;
- e. dichiarazione a firma del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana;

- f. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate (per uso estetico, per la disinfezione-sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc...);

Art. 11

Requisiti di sicurezza igienici dei locali e conduzione igienica dell'attività

1. L'attività di parrucchiere misto deve essere svolta secondo le norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'allegato "C" al presente regolamento.

2. I requisiti di cui all'allegato "C" saranno integrati con eventuali nuove disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite dall'Azienda sanitaria competente.

Art. 12

Trasferimento della sede in altri locali

1. Il trasferimento di sede dell'attività di parrucchiere in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività. Dovrà essere allegata alla denuncia la documentazione prevista all'articolo 10 del presente Regolamento. I locali dovranno rispettare i requisiti previsti al precedente articolo 11.

Capo III

Norme comuni all'attività di estetista e di parrucchiere misto

Art. 13

Esercizio dell'attività

1. Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Le imprese che intendono svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Per le imprese individuali artigiane, il requisito professionale prescritto per l'esercizio dell'attività deve essere posseduto dal titolare, nonché dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.

4. Per le società artigiane, il requisito professionale deve essere posseduto dai soci, dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività oggetto della domanda.

5. Le imprese non artigiane devono indicare la persona in possesso della qualificazione professionale, che deve sussistere anche in capo ai soci, collaboratori familiari o dipendenti che professionalmente eseguono le prestazioni.

6. Nel caso di attività congiunta di estetista e di parrucchiere misto deve essere indicata la persona responsabile per ogni singola attività, in possesso del requisito professionale prescritto per ciascuna di esse.

7. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo in forma ambulante o di posteggio, salvo il caso in cui tali attività siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

8. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. n. 8/1999.

9. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista e/o parrucchiere misto a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tali attività siano in possesso della relativa qualificazione di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

10. Le attività autorizzate devono iniziare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dal diritto dell'esercizio delle medesime, fatta salva la facoltà del Comune di concedere proroghe per giustificati e comprovati motivi.

11. Ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature già autorizzate, è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda sanitaria.

12. Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

Art. 14 **Attività mista**

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono anche essere svolte congiuntamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. Nel caso l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10, della legge regionale n. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

Art. 15 **Osservanza delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie per attività di tatuaggio e piercing**

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda sanitaria competente.

2. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione prevista all'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Ottenuto il nulla osta della competente Azienda sanitaria, l'interessato dovrà comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che si intende adottare.

Art. 16 **Orari e tariffe**

1. Gli esercizi di estetista e di parrucchiere misto debbono osservare gli orari di apertura, i giorni di chiusura obbligatori, il calendario delle festività e delle deroghe stabiliti con ordinanza del Comune, nel rispetto di quanto indicato dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di un'ora.

4. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune; la sospensione dell'attività per un periodo superiore è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni lavorativi consecutivi e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio

dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12.

5. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

6. Il predetto termine non opera qualora la sospensione dell'attività sia determinata da cause contingibili e urgenti che, di fatto, non ne consentono l'osservanza, e delle quali il richiedente deve dimostrarne la sussistenza.

7. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non è soggetta ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo l'onere di presentare al Comune apposita dichiarazione contenente la data d'inizio della sospensione.

8. L'interessato è tenuto a comunicare la data della riattivazione dell'esercizio.

9. La mancata riattivazione dell'esercizio, allo scadere del termine concesso e non più prorogabile, comporta decadenza dell'autorizzazione.

10. All'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

Art. 17

Controlli e sanzioni

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica ed il personale della competente Azienda sanitaria, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1.549,00.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della legge regionale n. 12/2002 e del presente regolamento comunale.

2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.

3. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 19

Abusivismo

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

2. Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 20

Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene e/o sanità, il Comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente Azienda sanitaria.

Art. 21

Attuali autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 77, comma 2, della L.R. 12/2002 le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

2. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

3. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del regolamento sono tenuti ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie contenute nel presente regolamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del medesimo, prorogabili su richiesta della parte interessata per un ulteriore periodo non superiore ai 12 mesi.

4. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune.

Art. 22

Sub ingressi

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al comune entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. In caso di sub ingresso in un'attività preesistente all'entrata in vigore del presente Regolamento il subentrante, dovrà provvedere all'adeguamento dei locali e delle attrezzature qualora non conformi ai requisiti igienici previsti dal presente regolamento.

4. Il mancato adeguamento dei locali entro 12 mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di sub ingresso, eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a 6 mesi per comprovati e giustificati motivi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio, prevista dal vigente statuto comunale.

Allegato A riferito all'art. 2

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

1. vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori a un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
2. disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
3. apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore a una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
4. doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore a una atmosfera;
5. apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
6. apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
7. lampade abbronzanti U.V.A.;
8. lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
9. apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a una atmosfera;
10. apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore a una atmosfera;
11. scaldacera per cerette;
12. rulli elettrici e manuali;
13. vibratori elettrici oscillanti;
14. attrezzi per ginnastica estetica;
15. attrezzature per manicure e pedicure;
16. apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
17. apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore a una atmosfera;
18. apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
19. apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
20. stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
21. apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati;
22. depilatori elettrici ed elettronici;
23. apparecchi per massaggi subacquei;
24. apparecchi per presso-massaggio;
25. elettrostimolatore a impulsi;
26. apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore a una atmosfera;
27. laser estetico;
28. saune.

Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche e integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Allegato B riferito all'art. 5

NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA
(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)

1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di estetista possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. la superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq:
 - di locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
 - i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 - 6 mq. Le attività di estetica o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12;
- b. superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV , saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dell'Azienda sanitaria competente, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- c. pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- d. gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria dei lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);
- e. lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- f. eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;
- g. gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA ecc.);

- h. i locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

2 - Conduzione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a. i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.Lgs. n. 22 del 15.2.1997;
- b. i preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possano provocare reazioni allergiche;
- c. i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- d. durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f. prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- h. onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i. tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j. nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;

- k. coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

3 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a. arredamento di facile pulizia;
- b. dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c. recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d. i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiacapo con carta o tela da cambiarsi per ogni persona.

Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.

Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea dei clienti, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Tutte le apparecchiature e attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche e integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Allegato C riferito all'art. 11

NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO
(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)

1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre a essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte dell'Azienda sanitaria competente. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dell'Azienda sanitaria, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b. pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino a un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c. gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b;
- d. qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e. gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla Legge n. 46/90, D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con Idns 30 mA, ecc.);
- f. i locali, inoltre, dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie e uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.);

2 - Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a. i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.Lgs. n. 22 del 15.2.1997;
- b. i prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c. i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aerazioni dell'ambiente;
- d. durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.). Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- f. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- g. onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C* per 2 ore oppure 170 C' per un ora o 180 C' per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dall'Azienda sanitaria competente;
- h. tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- i. nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- j. è vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- k. dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- l. per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- m. coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

3 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a. arredamento lavabile e disinfettabile;
- b. dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c. recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d. i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e. gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche e integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 36 del 27.9.2002, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 2.10.2002 al 17.10.2002.

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.10.2002 al 5.11.2002.

Entrato in vigore in data 6.11.2002.

Santa Maria la Longa, lì 6.11.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dr. Ruggero Peresson -



COMUNE DI SANTA MARIA LA LONGA

PROVINCIA DI UDINE

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA
E PARRUCCHIERE MISTO**

INDICE

CAPO I – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI ESTETISTA

Articolo 1 – Oggetto	pag.	2
Articolo 2 – Attività di estetista	"	2
Articolo 3 – Autorizzazione comunale	"	2
Articolo 4 – Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari	"	3
Articolo 5 – Requisiti di sicurezza igienici dei locali	"	4
Articolo 6 – Trasferimento della sede in altri locali	"	4

CAPO II – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO

Articolo 7 – Oggetto	pag.	5
Articolo 8 – Attività di parrucchiere misto	"	5
Articolo 9 – Autorizzazione comunale	"	5
Articolo 10 – Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari	"	6
Articolo 11 – Requisiti di sicurezza igienici dei locali	"	7
Articolo 12 – Trasferimento della sede in altri locali	"	7

CAPO III – NORME COMUNI ALL'ATTIVITA' DI ESTETISTA E PARRUCCHIERE MISTO

Articolo 13 – Esercizio dell'attività	pag.	8
Articolo 14 – Attività mista	"	9
Articolo 15 – Osservanza delle norme di sicurezza	"	9
Articolo 16 – Orari e tariffe	"	9
Articolo 17 – Controllo e sanzioni	"	10
Articolo 18 – Sospensione e revoca dell'autorizzazione	"	10
Articolo 19 – Abusivismo	"	10
Articolo 20 – Provvedimenti d'urgenza	"	11
Articolo 21 – Attuali autorizzazioni	"	11
Articolo 22 – Sub ingressi	"	11
Articolo 23 – Entrata in vigore del regolamento	"	12

Allegato A riferito all'art. 2	pag.	13
Allegato B riferito all'art. 5	"	14
Allegato C riferito all'art. 11	"	17

CAPO I

Disciplina dell'attività di estetista

Art. 1

Oggetto

1. Il capo I del presente regolamento comunale adottato in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di estetista e prevede:

- a. le superfici minime dei locali;
- b. i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
- d. la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- e. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 2

Attività di estetista

1. L'attività di estetista, disciplinata dalla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi presenti.

2. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'allegato "A" al presente regolamento e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'allegato "A".

4. L'elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, contenuti nell'allegato "A" di cui al precedente comma 2, sarà modificato automaticamente a seguito degli eventuali aggiornamenti introdotti con provvedimenti della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

5. Sono escluse dall'attività di estetista prestazioni dirette a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico.

Art. 3

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di estetista esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal responsabile dell'ufficio comunale competente,

su apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

4. Alla domanda gli interessati dovranno allegare copia della documentazione utile ad accertare il possesso del requisito della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 26, della L.R. n. 12/2002.

5. Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

6. L'autorizzazione è rilasciata previo accertamento:

- a) del possesso del requisito della qualificazione professionale secondo quanto previsto dall'art. 26 della L.R. n. 12/2002;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.

7. Il provvedimento finale, acquisito il parere della competente Azienda sanitaria, deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune, se completa, ovvero dalla data di ricezione all'ufficio protocollo della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda sanitaria. Trascorso il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda sanitaria per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

8. La cessazione dell'attività di estetista è soggetta alla comunicazione al Comune entro novanta giorni.

9. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione, di revoca, può essere presentato ricorso alla giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971.

Art. 4

Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di estetista, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda sanitaria.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente gli interessati, contestualmente alla domanda di autorizzazione dovranno fornire la seguente documentazione, in duplice copia:

- a. planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti lavoro";
- b. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se il rifornimento idrico è da pozzo tubolare o artesiano, occorre allegare referto potabilità acqua). I locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità: a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che

l'immobile è agibile/abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;

- c. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge n. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche.
- d. elenco, firmato e datato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione – sterilizzazione delle medesime (per es. sostanze disinfettanti lampade u.v.);
- e. dichiarazione a firma del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana;
- f. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate (per uso estetico, per la disinfezione-sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc...);
- g. fotocopia del versamento effettuato in favore dell'Azienda sanitaria.

Art. 5

Requisiti di sicurezza igienici dei locali e conduzione igienica dell'attività

1. L'attività di estetista deve essere svolta secondo le norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'allegato "B" al presente regolamento.

2. I requisiti di cui all'allegato "B" saranno integrati con eventuali nuove disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite dall'Azienda sanitaria competente.

Art. 6

Trasferimento della sede in altri locali

1. Il trasferimento di sede dell'attività di estetista in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività. Dovrà essere allegata alla denuncia la documentazione prevista all'articolo 4. I locali dovranno rispettare i requisiti previsti al precedente articolo 5.

CAPO II

Disciplina dell'attività di parrucchiere misto

Art. 7

Oggetto

1. Il capo II del presente regolamento comunale adottato in attuazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, disciplina l'attività di parrucchiere misto e prevede:

- a. le superfici minime dei locali;
- b. i requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c. le modalità per il rilascio dell'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività o al trasferimento della sede in altri locali;
- d. la disciplina degli orari ed il calendario dei giorni di apertura e di chiusura dell'esercizio;
- e. l'obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Art. 8

Attività di parrucchiere misto

1. L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata sia su persone di sesso maschile, sia su persone di sesso femminile.

2. L'attività di parrucchiere misto comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di taglio dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di taglio della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Art. 9

Autorizzazione comunale

1. L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

2. L'attività di cui al comma 1 può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal regolamento comunale.

3. L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio comunale competente, su apposita domanda sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, contenente l'indicazione del soggetto richiedente, la denominazione dell'impresa, l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'attività.

4. Alla domanda gli interessati dovranno allegare copia della documentazione utile ad accertare il possesso del requisito della qualifica professionale secondo quanto previsto dall'art. 26, della L.R. 12/2002.

5. Il richiedente può avvalersi delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, rese anche contestualmente alla domanda, ovvero, qualora non intenda o non sia in grado di avvalersi di tale

facoltà, deve indicare gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio delle informazioni e dei dati necessari.

6. Il provvedimento finale, acquisito il parere della competente Azienda per i Servizi sanitari in materia igienico-sanitaria, deve essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda all'Ufficio protocollo del Comune, se completa, ovvero dalla data di ricezione all'Ufficio protocollo della documentazione presentata a completamento della domanda; nel computo dei 60 giorni non rientra il termine previsto per l'espressione del parere di competenza dell'Azienda sanitaria. Trascorso il termine di 60 giorni, eventualmente aumentato dei termini necessari all'Azienda sanitaria per l'espressione del parere di competenza, senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

7. La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta alla comunicazione al comune entro novanta giorni.

8. Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento, di sospensione, di revoca, può essere presentato ricorso alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971.

Art. 10

Accertamenti di sicurezza e igienico-sanitari

1. L'accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature, destinati allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti detta attività e l'accertamento dell'idoneità sanitaria delle persone addette all'esercizio, è di competenza dell'Azienda sanitaria.

2. Ai fini dell'accertamento dei requisiti igienico sanitari di cui al comma precedente gli interessati, contestualmente alla domanda di autorizzazione dovranno fornire gli estremi del certificato di agibilità o abitabilità, nonché la documentazione seguente, in duplice copia:

- a. planimetria, datata e firmata, dei locali in scala 1:100 con indicazione dei "punti lavoro";
- b. descrizione sommaria dei locali, datata e firmata: metri quadrati dei singoli locali, altezza dei medesimi, tipo di copertura del pavimento e delle pareti, dotazione di acqua calda e fredda (se il rifornimento idrico è da pozzo tubolare o artesiano, occorre allegare referto potabilità acqua). I locali sede dell'attività devono essere in possesso della dichiarazione di agibilità: a tal fine serve dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che l'immobile è agibile/abitabile, dichiarando l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, o l'avvenuta presentazione della denuncia d'inizio attività, se prevista, relative alla costruzione o ristrutturazione dei locali ove sarà svolta l'attività, ovvero comunicazione scritta riportante gli elementi indispensabili per l'acquisizione d'ufficio della predetta documentazione;
- c. dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni e delle apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche.
- d. elenco, firmato e datato, di tutte le attrezzature che vengono usate (compresi gli armadietti per la biancheria sporca e pulita) e dei sistemi usati per la disinfezione – sterilizzazione delle medesime;
- e. dichiarazione a firma del titolare che tutti i prodotti usati sono conformi alle vigenti normative, non essendo tossici né pericolosi per la salute umana;

- f. fotocopia delle schede tecniche delle apparecchiature utilizzate (per uso estetico, per la disinfezione-sterilizzazione dei locali e delle attrezzature, ecc...);

Art. 11

Requisiti di sicurezza igienici dei locali e conduzione igienica dell'attività

1. L'attività di parrucchiere misto deve essere svolta secondo le norme di sicurezza e igienico-sanitarie di cui all'allegato "C" al presente regolamento.

2. I requisiti di cui all'allegato "C" saranno integrati con eventuali nuove disposizioni in materia igienico-sanitaria impartite dall'Azienda sanitaria competente.

Art. 12

Trasferimento della sede in altri locali

1. Il trasferimento di sede dell'attività di parrucchiere in altri locali siti sul territorio comunale è subordinato a denuncia di inizio attività. Dovrà essere allegata alla denuncia la documentazione prevista all'articolo 10 del presente Regolamento. I locali dovranno rispettare i requisiti previsti al precedente articolo 11.

Capo III

Norme comuni all'attività di estetista e di parrucchiere misto

Art. 13

Esercizio dell'attività

1. Le imprese che intendono svolgere l'attività di estetista o di parrucchiere misto in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'A.I.A. e a trasmettere al comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

2. Le imprese che intendono svolgere le attività di cui al comma 1 in forma non artigiana devono trasmettere al comune il certificato di iscrizione al registro delle imprese entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

3. Per le imprese individuali artigiane, il requisito professionale prescritto per l'esercizio dell'attività deve essere posseduto dal titolare, nonché dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività.

4. Per le società artigiane, il requisito professionale deve essere posseduto dai soci, dai collaboratori familiari e dai dipendenti che professionalmente esercitano l'attività oggetto della domanda.

5. Le imprese non artigiane devono indicare la persona in possesso della qualificazione professionale, che deve sussistere anche in capo ai soci, collaboratori familiari o dipendenti che professionalmente eseguono le prestazioni.

6. Nel caso di attività congiunta di estetista e di parrucchiere misto deve essere indicata la persona responsabile per ogni singola attività, in possesso del requisito professionale prescritto per ciascuna di esse.

7. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo in forma ambulante o di posteggio, salvo il caso in cui tali attività siano svolte dai titolari, collaboratori, soci o dipendenti di imprese già autorizzate ad operare in sede fissa, in favore di persone che, a causa di minorazioni fisiche o psichiche o altri gravi motivi, non siano in grado di accedere ai locali in cui è svolta l'attività in sede fissa.

8. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista o di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. n. 8/1999.

9. Le imprese commerciali che vendono prodotti cosmetici possono esercitare l'attività di estetista e/o parrucchiere misto a condizione che si adeguino alle norme del presente Regolamento e che i soggetti che esercitano professionalmente tali attività siano in possesso della relativa qualificazione di estetista. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'A.I.A.

10. Le attività autorizzate devono iniziare entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza dal diritto dell'esercizio delle medesime, fatta salva la facoltà del Comune di concedere proroghe per giustificati e comprovati motivi.

11. Ogni modifica sostanziale dei locali e/o delle attrezzature già autorizzate, è soggetta a preventivo nulla osta della competente Azienda sanitaria.

12. Ogni variazione dei dati contenuti nell'autorizzazione deve essere tempestivamente comunicata al Comune per eseguire gli opportuni aggiornamenti.

Art. 14 **Attività mista**

1. Le attività di estetista e di parrucchiere misto possono anche essere svolte congiuntamente, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

2. Nel caso l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10, della legge regionale n. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività, devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività.

3. I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

Art. 15 **Osservanza delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie per attività di tatuaggio e piercing**

1. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e di piercing, esercitata in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito o temporaneo, è subordinato al preventivo accertamento dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature da parte dell'Azienda sanitaria competente.

2. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune, prima d'iniziare l'attività, apposita comunicazione scritta, allegando ad essa la documentazione prevista all'articolo 4 del presente Regolamento.

3. Ottenuto il nulla osta della competente Azienda sanitaria, l'interessato dovrà comunicare al Comune la data d'inizio dell'attività, la sua durata, se questa è temporanea, nonché l'orario che si intende adottare.

Art. 16 **Orari e tariffe**

1. Gli esercizi di estetista e di parrucchiere misto debbono osservare gli orari di apertura, i giorni di chiusura obbligatori, il calendario delle festività e delle deroghe stabiliti con ordinanza del Comune, nel rispetto di quanto indicato dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello provinciale.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario, preventivamente comunicato al Comune, in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. Alla fine dell'orario di lavoro è concessa la prosecuzione dell'attività per il tempo massimo di un'ora, a porte chiuse, per l'ultimazione delle prestazioni in corso; nell'eventualità della chiusura meridiana è concessa solamente l'ultimazione, a porte chiuse, dei servizi in svolgimento, per il tempo massimo di un'ora.

4. L'interessato può sospendere l'attività per un periodo non superiore a 30 giorni lavorativi consecutivi senza obbligo di comunicazione al Comune; la sospensione dell'attività per un periodo superiore è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune; la sospensione dell'attività per un periodo superiore a 120 giorni lavorativi consecutivi e fino ad un massimo di 12 mesi, è soggetta ad autorizzazione del Comune, qualora sussistano cause di forza maggiore od altri giustificati motivi, che impediscano l'esercizio

dell'attività, prorogabile, inderogabilmente per ulteriore periodo non superiore complessivamente a mesi 12.

5. Al fine di cui al precedente comma, l'interessato deve presentare al Comune specifica domanda scritta, almeno 10 giorni prima dalla data prevista per l'inizio della sospensione, comprovando le cause che giustificano la sospensione medesima.

6. Il predetto termine non opera qualora la sospensione dell'attività sia determinata da cause contingibili e urgenti che, di fatto, non ne consentono l'osservanza, e delle quali il richiedente deve dimostrarne la sussistenza.

7. La sospensione dell'attività per gravi motivi di salute non è soggetta ai termini ed alle condizioni di cui al presente articolo, fatto salvo l'onere di presentare al Comune apposita dichiarazione contenente la data d'inizio della sospensione.

8. L'interessato è tenuto a comunicare la data della riattivazione dell'esercizio.

9. La mancata riattivazione dell'esercizio, allo scadere del termine concesso e non più prorogabile, comporta decadenza dell'autorizzazione.

10. All'interno del locale deve essere esposta, ben visibile ai clienti, la tariffa delle prestazioni che vengono effettuate nell'esercizio stesso.

Art. 17

Controlli e sanzioni

1. Gli agenti di Polizia Municipale, della Forza Pubblica ed il personale della competente Azienda sanitaria, incaricati della vigilanza delle attività previste nel presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

2. L'esercizio dell'attività di estetista o di parrucchiere misto in assenza dell'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da Euro 516,00 a Euro 1.549,00.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la L.R. 17 gennaio 1984, n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 18

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa qualora l'attività di estetista o di parrucchiere misto sia svolta in contrasto con le disposizioni della legge regionale n. 12/2002 e del presente regolamento comunale.

2. La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni.

3. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi od oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.

Art. 19

Abusivismo

1. Fatta salva ogni altra sanzione prescritta dalla Legge o dal presente regolamento, il Comune ordina la cessazione dell'attività quando questa è esercitata senza autorizzazione.

2. Decorsi 10 giorni dall'intimazione, qualora l'ordine non sia eseguito, il Responsabile del Servizio competente dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 20

Provvedimenti d'urgenza

1. Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni previste dalla legge o dal regolamento, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni d'igiene e/o sanità, il Comune può emanare provvedimenti quali la chiusura dell'esercizio, la sospensione dell'autorizzazione, l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie, o qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità, su segnalazione o conforme parere del settore igiene pubblica della competente Azienda sanitaria.

Art. 21

Attuali autorizzazioni

1. Ai sensi dell'art. 77, comma 2, della L.R. 12/2002 le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n. 161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art. 27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente regolamento.

2. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto e/o estetista, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico - sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

3. I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del regolamento sono tenuti ad adeguare i locali e le attrezzature, qualora non conformi, alle norme di sicurezza ed igienico sanitarie contenute nel presente regolamento entro 24 mesi dall'entrata in vigore del medesimo, prorogabili su richiesta della parte interessata per un ulteriore periodo non superiore ai 12 mesi.

4. L'avvenuta conclusione dei lavori di adeguamento deve essere prontamente comunicata al Comune.

Art. 22

Sub ingressi

1. Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.

2. Il subentrante deve presentare denuncia preventiva di inizio attività al comune entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

3. In caso di sub ingresso in un'attività preesistente all'entrata in vigore del presente Regolamento il subentrante, dovrà provvedere all'adeguamento dei locali e delle attrezzature qualora non conformi ai requisiti igienici previsti dal presente regolamento.

4. Il mancato adeguamento dei locali entro 12 mesi dalla data di avvenuta presentazione della denuncia di sub ingresso, eventualmente prorogabili per un periodo non superiore a 6 mesi per comprovati e giustificati motivi, comporta la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Art. 23
Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua ripubblicazione all'albo pretorio, prevista dal vigente statuto comunale.

Allegato A riferito all'art. 2

Elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico

1. vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori a un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni);
2. disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA;
3. apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore a una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro;
4. doccia filiforme e atomizzatore con pressione non superiore a una atmosfera;
5. apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità;
6. apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole;
7. lampade abbronzanti U.V.A.;
8. lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) e infrarossi (IR);
9. apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore a una atmosfera;
10. apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore a una atmosfera;
11. scaldacera per cerette;
12. rulli elettrici e manuali;
13. vibratori elettrici oscillanti;
14. attrezzi per ginnastica estetica;
15. attrezzature per manicure e pedicure;
16. apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale;
17. apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore a una atmosfera;
18. apparecchi per massaggi meccanici picchiettanti;
19. apparecchi per massaggi elettrici picchiettanti;
20. stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetico (alta frequenza);
21. apparecchi per ionoforesi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni dieci centimetri quadrati;
22. depilatori elettrici ed elettronici;
23. apparecchi per massaggi subacquei;
24. apparecchi per presso-massaggio;
25. elettrostimolatore a impulsi;
26. apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore a una atmosfera;
27. laser estetico;
28. saune.

Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche e integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Allegato B riferito all'art. 5

NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA
(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)

1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di estetista possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. la superficie totale dell'unità immobiliare destinata all'attività di estetica deve essere di almeno 25 mq:
 - di locali, ove è prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 8 mq da aumentarsi per specifiche destinazioni d'uso;
 - i box per le apparecchiature abbronzanti o per altri usi estetici, ove non sia prevista la presenza dell'operatore, devono avere una superficie di almeno 4 - 6 mq. Le attività di estetica o di parrucchiere misto possono vendere o cedere alla propria clientela all'interno dei locali i prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime come stabilito dall'art. 32 della L.R. 22.04.2002 n. 12;
- b. superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. qualora tale risultato non fosse ottenibile, è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda sanitaria competente. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che abbiano attività o attrezzature che comportino aumento della temperatura o dell'umidità dell'aria (ad es. lampade UV , saune, idromassaggi, ecc.) in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dell'Azienda sanitaria competente, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- c. pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile ed impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento;
- d. gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio, con le caratteristiche di cui al punto b e provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino rifiuti. La rubinetteria dei lavabo dovrà essere a comando non manuale (a pedale, fotocellula ecc.);
- e. lavabi fissi con acqua corrente potabile;
- f. eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto mediante setti divisorii di materiale liscio e facilmente lavabile fino ad altezza di m 2 dal pavimento e dotate di lavapiedi;
- g. gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e comunque tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla L. 46/90, al D.L. n. 626 del 25.11.1996 e D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con $I_{dn} \leq 30$ mA ecc.);

- h. i locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e succ. int. e mod. (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie ed uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.).

2 - Conduzione igienica dell'attività

Nei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista è vietata qualsiasi prestazione o trattamento diretti a finalità specificamente ed esclusivamente di carattere terapeutico nonché l'utilizzazione di apparecchi e strumenti a tale specifico scopo. Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a. i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.Lgs. n. 22 del 15.2.1997;
- b. i preparati di uso cosmetico impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalla L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possano provocare reazioni allergiche;
- c. i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
- d. durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.);
- f. prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- g. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- h. onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto, al termine di ogni applicazione, le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C° per 2 ore oppure 170 C° per un'ora o 180 C° per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S.;
- i. tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- j. nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;

- k. coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate.

3 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a. arredamento di facile pulizia;
- b. dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c. recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d. i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o tela da cambiarsi per ogni persona.

Così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini in estetica. Questo materiale dovrà essere custodito in appositi armadietti.

Gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea dei clienti, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Tutte le apparecchiature e attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche e integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Allegato C riferito all'art. 11

NORME IGIENICO SANITARIE PER L'ATTIVITA' DI PARRUCCHIERE MISTO
(Legge Regionale 22 aprile 2002, n. 12 - Disciplina organica dell'artigianato)

1 - Requisiti di sicurezza e igienico - sanitari dei locali

Le attività di parrucchiere misto possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno, servizi igienici autonomi e con le caratteristiche di seguito indicate.

I locali dell'attività, oltre a essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a. la superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di parrucchiere misto deve essere di almeno mq 20. I locali devono avere superfici finestrate apribili pari ad almeno 1/10 della superficie del pavimento. Qualora tale risultato non fosse ottenibile è necessario prevedere un impianto di aerazione artificiale: prima dell'installazione, il progetto dell'impianto dovrà essere sottoposto al parere preventivo da parte dell'Azienda sanitaria competente. L'ottenimento dei requisiti di microclima dovrà essere dimostrato anche nei casi di suddivisione dei locali in zone di lavoro distinte tramite setti. Per gli esercizi che fanno uso di caschi in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività potranno essere imposti, su proposta dell'Azienda sanitaria, mezzi di ventilazione sussidiaria;
- b. pavimenti a superficie unita, lavabile e impermeabile, pareti di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino a un'altezza di m 2 dal pavimento;
- c. gli esercizi dovranno essere dotati di servizi igienici ad uso esclusivo dell'esercizio composti da latrina e antilatrina con lavabo provvisti di distributore di sapone, asciugamani a perdere, cestino per i rifiuti ed accessibili direttamente dall'interno dell'esercizio e con le caratteristiche di cui al punto b;
- d. qualora venga effettuata negli stessi locali attività di pedicure, la zona destinata allo svolgimento di tale attività dovrà essere separata dal resto mediante un setto divisorio di materiale liscio, lavabile e impermeabile fino ad un'altezza di m 2 dal pavimento e dotata di lavapiedi;
- e. gli impianti (elettrico, di riscaldamento, di ventilazione artificiale) e tutte le apparecchiature che utilizzano corrente elettrica devono essere conformi alla Legge n. 46/90, D.Lgs. n. 626 del 25.11.1996, D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 (marcatura CE, interruttore differenziale con Idns 30 mA, ecc.);
- f. i locali, inoltre, dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni (ad esempio devono essere previsti: spogliatoi per il personale, armadi per il vestiario, vie e uscite d'emergenza, luci d'emergenza ecc.);

2 - Conduzione igienica dell'attività

Al titolare dell'autorizzazione incombono l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche se la loro applicazione è affidata al personale dipendente:

- a. i rifiuti solidi devono essere raccolti in recipienti lavabili dotati di adeguato sistema di chiusura, allontanati e smaltiti in conformità al regolamento comunale per i rifiuti solidi al D.Lgs. n. 22 del 15.2.1997;
- b. i prodotti impiegati per il trattamento del capello, dell'epidermide, delle unghie dovranno essere conformi a quanto disposto nella L. 11.10.1986, n. 713 e successive modifiche. Tinture, fissativi ed altri preparati impiegati, non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere ai requisiti delle leggi vigenti. Il cliente dovrà essere adeguatamente informato prima dell'applicazione di sostanze che possono provocare reazioni allergiche;
- c. i procedimenti tecnici di lavorazione nei quali sono impiegati prodotti o solventi, le cui esalazioni possono essere moleste o nocive, devono essere sempre seguiti da rapide aerazioni dell'ambiente;
- d. durante le applicazioni o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme o si fumi;
- e. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie, ed indossare una sopravveste bianca o di altro colore chiaro, sempre in stato di perfetta pulizia (il personale che presenti lesioni cutanee alle mani dovrà indossare guanti protettivi in lattice, vinile ecc.). Prima di iniziare ciascun servizio, l'addetto al servizio deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
- f. nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere lavata con acqua e sapone e accuratamente disinfettata;
- g. onde evitare la diffusione di malattie a trasmissione ematica, tutte le attrezzature che possono essere contaminate con il sangue dovranno essere del tipo monouso, da gettare dopo ogni utilizzo, oppure dovranno essere in materiale che possa essere sottoposto a processi di sterilizzazione. Pertanto al termine di ogni applicazione le attrezzature non monouso dovranno essere lavate con acqua e detergente e successivamente sterilizzate con stufa a secco (160 C* per 2 ore oppure 170 C' per un ora o 180 C' per 30 minuti). In alternativa alla sterilizzazione con tale metodo fisico potranno essere usati disinfettanti ad "alto livello di attività". I prodotti e le procedure dovranno essere preventivamente approvate dall'Azienda sanitaria competente;
- h. tutti i locali dell'esercizio e le attrezzature devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente con ipoclorito di sodio (in diluizione al 10%);
- i. nel caso di contaminazione di attrezzature o ambienti con sangue, si raccomanda di attuare sempre la disinfezione nei modi sopra descritti;
- j. è vietato, durante la rasatura, togliere dal rasoio la saponata con carta che non offra la massima garanzia d'igiene;
- k. dopo la rasatura della barba deve essere assicurata ai clienti la possibilità di lavarsi con acqua corrente; la superficie rasata deve essere spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri preparati disinfettanti;
- l. per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore. E' proibito l'uso di piumini o di preparati essiccatori (allume, ecc.);
- m. coloro che intendono effettuare anche il servizio a domicilio dei clienti, dovranno recarvisi forniti di valigetta contenente gli strumenti e di quanto necessario per il rispetto delle norme igieniche sopraelencate;

3 - Requisiti igienici delle attrezzature

Si dovranno soddisfare i seguenti requisiti igienici:

- a. arredamento lavabile e disinfettabile;
- b. dotazione di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti;
- c. recipienti distinti, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e per i rifiuti;
- d. i sedili dell'esercizio dovranno essere forniti di poggiatesta con carta o telo da cambiarsi per ogni persona: così pure dovranno essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona gli asciugamani ed eventuali sopravvesti. Questo materiale dovrà essere riposto in appositi armadietti;
- e. gli strumenti e le suppellettili dell'esercizio dovranno essere tenuti costantemente con la più rigorosa e scrupolosa pulizia. Quelli che vengono a contatto diretto con la parte cutanea del cliente, dovranno essere disinfettati come previsto dalle procedure identificate nella "conduzione igienica dell'esercizio".

Tutte le apparecchiature ed attrezzature elettriche devono essere conformi alle norme CEI e al D.P.R. n. 547/1955 e successive modifiche e integrazioni, nonché dotate di doppio isolamento e conseguente messa a terra.

Regolamento adottato con atto consiliare n. 36 del 27.9.2002, pubblicato all'albo pretorio del Comune dal 2.10.2002 al 17.10.2002.

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21.10.2002 al 5.11.2002.

Entrato in vigore in data 6.11.2002.

Santa Maria la Longa, lì 6.11.2002

IL SEGRETARIO COMUNALE

- dr. Ruggero Peresson -